

# Contrabbando: confisca per equivalente in caso di frode

di [Sara Armella](#)

Pubblicato il 6 Marzo 2023

Il legislatore è intervenuto sull'art. 301 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale prevedendo, per i **reati di contrabbando**, lo strumento della **confisca per equivalente**.

L'**autore del reato**, pertanto, potrà essere **sogetto alla confisca di beni e della propria liquidità** anche quando non sia possibile sottoporre a sequestro la merce introdotta illegalmente nel territorio dello Stato.

## In caso di contrabbando ammessa la confisca per equivalente

Il legislatore ha stabilito che, **quando non sia possibile procedere alla confisca diretta sui beni importati**, possono essere oggetto di **confisca, per un valore equivalente**, somme di denaro, beni oltre utilità di cui il soggetto ha la disponibilità, anche per interposta persona, intensificando così le **misure di prevenzione nelle ipotesi di contrabbando**.

L'insorgere di un **eventuale procedimento penale** potrebbe comportare, pertanto, anche una **confisca dei beni dell'importatore**, con importanti ripercussioni sulla sua attività economica.



## Il reato di contrabbando

Il reato di contrabbando si configura quando **un soggetto sottrae, o tenta di sottrarre, merci di origine estera al pagamento dei diritti di confine** (artt. 282 e ss. Tuld). Il **Tuld** disciplina **diverse fattispecie criminose** che vanno dal trasporto di beni attraverso il confine di terra in violazione della vigilanza doganale negli spazi doganali, alla movimentazione di prodotti tramite laghi di confine, per via

aerea o per mare in assenza di autorizzazioni obbligatorie, oppure il caso di merci movimentate nelle zone extra – doganali. Sono, inoltre, punite, tutte le condotte relative alla movimentazione di beni sottoposti a regimi speciali, come le merci importate con agevolazioni doganali, conservate in depositi doganali, ammesse ad importazioni o esportazioni temporanee. È possibile distinguere, inoltre, tra **due tipologie di contrabbando**: “*extraispettivo*” e “*intraispettivo*”. Il **primo** si configura nel **caso in cui le merci non siano sottoposte ai controlli che precedono l’introduzione della merce oltre un confine doganale**; il **secondo** si realizza nel **caso in cui, nonostante la merce sia sottoposta alle procedure doganali normalmente previste, si rilevi un’incongruenza tra i dati dichiarati e quelli accertati**, da cui concretamente derivi l’evasione dei diritti di confine.

### **Le novità in materia di D.Lgs. n. 231/2001**

Con il [decreto legislativo n. 156/2022](#) il legislatore corregge e integra il [decreto legislativo 75/2020](#), di attuazione della direttiva UE 2017/1371 (nota come direttiva PIF), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale. Com’è noto, il c.d. **decreto depenalizzazione (d.lgs. 8/2016) aveva trasformato i reati doganali puniti con la sola sanzione della multa o ammenda (come il contrabbando semplice) in illeciti amministrativi**, con l’eccezione di alcune condotte penalmente rilevanti, come il reato di contrabbando aggravato. Successivamente, il **d.lgs. 75/2020** ha previsto la **ri-criminalizzazione delle condotte che integrano il reato di contrabbando “semplice”** quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti superi la soglia dei 10.000 euro e ha incluso gli illeciti di contrabbando nel novero dei “*reati presupposto*” ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato. Il [d.lgs. 231/2001](#) disciplina la **responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi** e contempla una serie di presidi da utilizzare per ridurre il coinvolgimento dell’ente nel caso di condotte illecite dai dipendenti dell’azienda, di conseguenza la disciplina del contrabbando è rilevante ai fini dell’aggiornamento del modello 231 delle aziende. Con l’emanazione del d.lgs. 156/2022 è stata aggiornata la disciplina del d.lgs. 231/2001, infatti sono stati ricompresi nelle **ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti** anche i **reati commessi al fine di evadere l’iva nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro**, da cui possa derivare un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

A cura di Sara Armella Lunedì 6 marzo 2023